

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1052/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1052)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **26/10/1988**; Decisione del **22/11/1988**

Deposito del **30/11/1988**; Pubblicazione in G. U. **07/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9184**

Atti decisi:

N. 1052

## ORDINANZA 22-30 NOVEMBRE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni") promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sui ricorsi riuniti proposti da Costa Gaetano e Salvatore contro l'Ufficio del Registro di Cervignano iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 settembre 1987 (reg. ord. n. 97 del 1988) la Commissione tributaria di secondo grado di Udine ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 6 ottobre 1972, n. 637 ("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni"), nella parte in cui ai fini della tempestiva dichiarazione di successione, non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di arrivo o di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

che il giudizio a quo verte su soprattasse applicate dall'Ufficio per tardiva presentazione della dichiarazione di successione e della dichiarazione INVIM relativa a beni acquistati mortis causa;

che l'asserita disparità di trattamento viene posta in relazione alla disciplina prevista per le dichiarazioni ai fini di altre imposte, e in particolare all'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), e all'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte sui redditi);

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 485 del 1987;

che non sussistono valide ragioni né vengono prospettati elementi, nuovi tali da indurre questa Corte a mutare il proprio orientamento;

che pertanto va ribadita la manifesta infondatezza della questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*